



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Paniconi
Michele
Data firma da PC:
2026-10-06 08:42:25 (UTC)
Data scadenza certificato:
2028-06-19 00:00:00 (UTC)
Nazione: IT
Organizzazione CA:
InfoCamera S.p.A.
"Halley Informatica" SRL

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 61 DEL 30-09-2026

Oggetto: Progressioni economiche orizzontali 2017-2018. Presa d'atto della relazione istruttoria conclusiva della Responsabile dell'Area Amministrativa, del parere tecnico-giuridico e del successivo riscontro del Dott. Arturo Bianco. Chiusura dell'istruttoria interna.

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **11:50** in modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti		
PANICONI Michele	Sindaco	P modalità videoconferenza
Bosi Marcello	Vice - Sindaco	P modalità videoconferenza
Pelagotti Barbara	ASSESSORE	P modalità videoconferenza

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Marco Matteocci**

Il Presidente **Michele PANICONI** in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

E' dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49, comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000, n° 267 di seguito riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, a seguito delle note del Segretario comunale pro tempore Dott. Giuseppe Basile, prot. n. 3717 del 12 luglio 2025 e prot. n. 3869 del 22 luglio 2025, è stata avviata un'istruttoria interna sulle progressioni economiche orizzontali disposte dall'Ente negli anni 2017 e 2018;

RICHIAMATA la relazione interna della Responsabile del personale del 21 ottobre 2025, avente carattere ricognitivo e propedeutico agli ulteriori approfondimenti tecnico-giuridici;

VISTO il parere del Dott. Arturo Bianco del 1° marzo 2026, acquisito al protocollo comunale n. 1181 del 2 marzo 2026, che, sulla base della documentazione allora disponibile, evidenziava criticità relative alla selettività, alla quota limitata dei beneficiari e alla documentazione degli atti di attribuzione, raccomandando la verifica delle procedure per tutti i dipendenti interessati e la distinzione tra eventuali violazioni sostanziali e carenze meramente formali;

DATO ATTO che il Segretario comunale reggente a scavalco, Dott. Avv. Marco Matteocci, con nota del 15 marzo 2026, ha disposto un supplemento istruttorio per ricostruire le procedure individuali e acquisire ulteriori elementi dai soggetti coinvolti e dalle rappresentanze sindacali;

ESAMINATA la relazione intitolata "Relazione istruttoria conclusiva - Progressioni economiche orizzontali 2017-2018", sottoscritta digitalmente dall'Avv. Paola Paniconi il 24 settembre 2026, acquisita al protocollo n. 5181 del 24/09/2026 che conclude il supplemento istruttorio mediante la ricostruzione degli atti e l'esame dei chiarimenti acquisiti;

RILEVATO che la relazione ricostruisce la sequenza costituita dalle deliberazioni della Giunta comunale nn. 50 del 23 ottobre 2017 e 57 del 20 novembre 2017, dal verbale della delegazione trattante del 30 ottobre 2017, dalla determinazione n. 185 del 22 dicembre 2017, dalla deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 14 maggio 2018 e dalla determinazione n. 86/2018, unitamente alle valutazioni rinvenute e ai riscontri istruttori dei soggetti interpellati;

CONSIDERATO che la relazione, sulla base dell'ulteriore documentazione e dei chiarimenti acquisiti, perviene alle seguenti conclusioni: il complesso degli atti consente la sostanziale ricostruzione della procedura e l'individuazione dei beneficiari; la mancata reperibilità di una graduatoria autonoma e di un distinto atto nominativo non dimostra, di per sé, l'assenza del titolo economico; non risultano accertate illegittimità sostanziali tali da invalidare le progressioni né somme indebitamente percepite; non emergono elementi a sostegno dell'ipotesi di autoattribuzione del beneficio da parte della responsabile finanziaria;

CONSIDERATO, inoltre, che la relazione motiva la valutazione della selettività alla luce della disciplina vigente al momento della definizione della procedura e della successiva formulazione, nel settembre 2018, dell'orientamento numerico sulla quota limitata, escludendone l'impiego automatico quale unico parametro retroattivo di invalidazione;

VISTA la corrispondenza e-mail intercorsa tra il Segretario comunale e il Dott. Arturo Bianco, dalla quale risulta che il Segretario, in data 5 settembre 2026, ha trasmesso per esame la bozza di relazione conclusiva, illustrando gli esiti del supplemento istruttorio e la proposta di chiusura senza recuperi, costituzioni in mora o sospensioni;

PRESO ATTO che il Dott. Arturo Bianco, con e-mail del 12 settembre 2026, ha espresso il seguente giudizio sulle conclusioni sottoposte al suo esame: "A mio avviso le conclusioni tratte nella relazione istruttoria conclusiva sono da ritenere corrette e possono essere applicate";

RITENUTO che il primo parere e il successivo riscontro debbano essere letti nella sequenza dell'istruttoria: le criticità inizialmente prospettate sono state oggetto degli approfondimenti richiesti, le cui risultanze sono esposte e motivate nella relazione conclusiva;

RITENUTO di prendere atto della relazione e di condividerne la proposta di chiusura dell'istruttoria interna sulla base degli elementi attualmente acquisiti, senza promuovere, sulla base di tali risultanze, iniziative di recupero, costituzione in mora, sospensione dei differenziali economici o contenzioso;

DATO ATTO che la presente deliberazione ha natura ricognitiva e di indirizzo nell'ambito delle competenze della Giunta, non attribuisce nuove progressioni, modifica della contrattazione integrativa o rinuncia a crediti accertati; restano ferme le competenze gestionali, disciplinari, di controllo e giurisdizionali previste dalla legge;

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 48, 49, 107, 124, 125 e 134; il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; i contratti collettivi e la disciplina applicabili ratione temporis, come ricostruiti nella relazione; lo Statuto comunale; il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. n. 196/2003;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge, il cui esito è da riportare nel verbale di seduta,

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO della "Relazione istruttoria conclusiva - Progressioni economiche orizzontali 2017-2018", sottoscritta digitalmente dall'Avv. Paola Paniconi il 24 settembre 2026, allegata al presente atto sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale;
3. DI PRENDERE ATTO del parere tecnico-giuridico del Dott. Arturo Bianco del 1° marzo 2026, prot. n. 1181 del 2 marzo 2026, e del successivo riscontro e-mail del 12 settembre 2026, conservati agli atti del fascicolo, nei termini e con la sequenza istruttoria descritti in premessa.
4. DI CONDIVIDERE, ai fini delle determinazioni di competenza della Giunta, le conclusioni della relazione: gli elementi acquisiti consentono la sostanziale ricostruzione della procedura e non evidenziano illegittimità tali da determinare l'invalidazione delle progressioni o l'esistenza di somme indebitamente percepite; le carenze documentali indicate non dimostrano l'assenza del titolo economico;
5. DI ACCOGLIERE la proposta di chiusura e archiviazione dell'istruttoria interna relativa alle progressioni economiche orizzontali 2017-2018 e DI ESPRIMERE l'indirizzo di non promuovere, sulla base delle risultanze attualmente acquisite, recuperi, costituzioni in mora, sospensioni dei differenziali economici o iniziative giudiziarie nei confronti dei dipendenti ed ex dipendenti interessati, mantenendo gli effetti dei titoli contrattuali e gestionali esistenti;
6. DI DEMANDARE al Segretario comunale e ai responsabili dei servizi competenti gli adempimenti conseguenti alla presente presa d'atto, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, compresi la chiusura e l'ordinata conservazione del fascicolo istruttorio e la cura degli eventuali atti gestionali necessari;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, con la relazione conclusiva, al Segretario comunale, ai Responsabili dell'Area Amministrativa e del Servizio finanziario e al Revisore dei conti, per le rispettive competenze.
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa, non attribuisce ulteriori benefici economici e non modifica gli inquadramenti o i differenziali già riconosciuti;
9. DI DISPORRE la pubblicazione della deliberazione all'Albo pretorio on-line e la comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000. La relazione integrale resta nel fascicolo amministrativo; ai fini della pubblicazione dovrà essere predisposta una copia con omissione dei dati personali non necessari e dei riferimenti alle contestazioni individuali. Il parere e la corrispondenza e-mail restano conservati agli atti, senza diffusione dei recapiti personali o di informazioni riservate;

Successivamente, con separata votazione favorevole, all'unanimità la Giunta DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di formalizzare tempestivamente la conclusione dell'istruttoria e consentire i conseguenti adempimenti degli uffici.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarità tecnica

Data 30-09-2026

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Paola Paniconi

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Michele PANICONI

Il Segretario Comunale
Marco Matteocci
MARCO
MATTEOCCI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di  2/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e norma autografa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

- [X] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale (**www.comune.rivodutri.ri.it**) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal _____ e registrata alla posizione Albo n° _____ come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000
- [X] E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data _____ Prot. n. _____ come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000

Rivodutri

Responsabile della Pubblicazione
Paola Avv. Paniconi

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

- [X] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000)
- [X] E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma IV° del D.Lgs.vo 267/2000).
- [] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri

Responsabile della Pubblicazione
Paola Avv. Paniconi



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

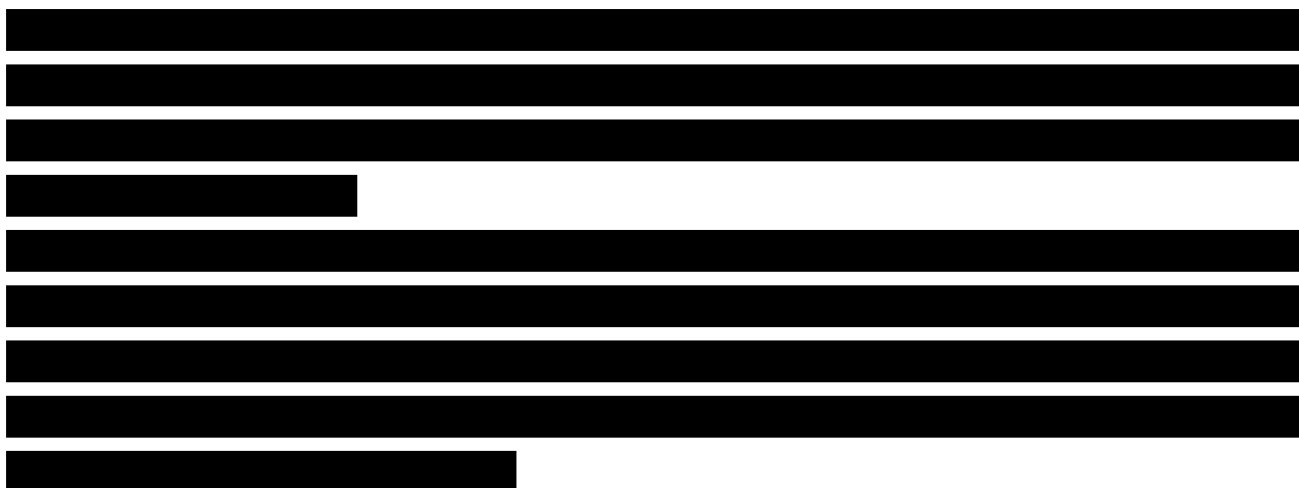
Piazza Municipio n. 9
C.A.P. 02010
C.F. 00108820572

Tel. 0746 685612
Telefax 0746 685485
Pec: comune.rivodutri@legalmail.it

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCLUSIVA

Progressioni economiche orizzontali 2017–2018

La presente relazione conclude l'istruttoria interna sulle progressioni economiche orizzontali disposte dal Comune di Rivodutri per gli anni 2017 e 2018.



La relazione ha natura ricognitiva e tecnico-istruttoria. Non sostituisce le competenze del Segretario, degli organi di governo, del Revisore, della Procura regionale della Corte dei conti o del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Documentazione esaminata:

- D.G.C. n. 50 del 23 ottobre 2017, costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate 2017 e indirizzi sulle PEO;
- verbale della delegazione trattante del 30 ottobre 2017 e D.G.C. n. 57 del 20 novembre 2017, approvazione definitiva della contrattazione decentrata 2016–2017;
- determinazione del Servizio amministrativo n. 185 del 22 dicembre 2017, impegno del fondo 2017–2018 e prospetti dei passaggi economici;

- determinazioni di affidamento del parere esterno e parere del Dott. [REDACTED] del 1° marzo 2026, prot. n. 1181 del 2 marzo 2026;
- nota istruttoria alle organizzazioni sindacali e alla RSU del 15 marzo 2026;

[REDACTED]

[REDACTED]

- _____
- _____

Nello specifico:

- art. 23, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: attribuzione selettiva a una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;
- art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo allora vigente: progressioni economiche secondo principi di selettività, in funzione di qualità dell'attività svolta, risultati conseguiti e qualificazioni professionali;
- artt. 5 e 6 del CCNL Regioni–Autonomie locali 31 marzo 1999: progressione nei limiti delle risorse del fondo, previa selezione basata sugli elementi professionali e valutativi pertinenti alla posizione; sistema permanente di valutazione;
- art. 9 del CCNL Regioni–Autonomie locali 11 aprile 2008: permanenza minima di ventiquattro mesi nella posizione economica in godimento;
- art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001: nullità e sostituzione delle clausole della contrattazione integrativa in contrasto con norme imperative o vincoli contrattuali nazionali;
- artt. 2033 e 2946 c.c.: ripetizione dell'indebito oggettivo e prescrizione ordinaria, applicabili solo dopo l'accertamento dell'assenza del titolo e con valutazione delle regole sulla buona fede e sull'affidamento; art. 2126 c.c. per gli effetti del lavoro prestato in presenza di invalidità del rapporto o della relativa disciplina.

Il CCNL del 21 maggio 2018, art. 16, non può essere utilizzato per riscrivere retroattivamente una procedura già definita, pur confermando per il futuro i principi di selettività, graduatoria e quota limitata.

Nel 2017 l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 richiedeva l'attribuzione selettiva delle progressioni a una "quota limitata" di dipendenti, senza tuttavia stabilire un limite percentuale numericamente determinato. Il parametro del 50 per cento dei potenziali beneficiari fu individuato dalla Funzione pubblica soltanto nel settembre 2018, quando la procedura del Comune di Rivodutri era già stata definita e attuata. Tale successivo orientamento non può pertanto essere assunto, da solo, quale parametro retroattivo per dichiarare illegittime le progressioni in esame.

Gli effetti delle progressioni derivano dalla contrattazione decentrata e dai successivi atti di recepimento e attuazione dell'Ente.

Non essendo state accertate violazioni sostanziali idonee a determinare l'invalidità della disciplina negoziale, non ricorrono i presupposti per intervenire sui relativi effetti giuridici ed economici né per avviare azioni restitutorie.

Esito delle verifiche istruttorie:

1. Mancanza della graduatoria autonoma e della determina nominativa

La mancata reperibilità di una graduatoria formalmente denominata tale e di un distinto provvedimento nominativo costituisce una lacuna documentale e procedurale. Non equivale però alla prova che nessuna selezione o attribuzione sia avvenuta.

[REDACTED]

Conclusione sul punto: la mancata reperibilità di una graduatoria autonoma e di un distinto provvedimento nominativo costituisce una carenza formale della documentazione, che non incide sulla sostanziale individuazione dei beneficiari e non dimostra l'assenza del titolo al pagamento.

2. Valutazione della selettività e della quota limitata secondo la disciplina vigente

[REDACTED]

La scelta organizzativa e temporale fu definita nell'ambito della contrattazione decentrata, condivisa dalla delegazione trattante e successivamente recepita negli atti dell'Ente. Essa risultava coerente con la prassi applicativa seguita all'epoca da numerose amministrazioni locali, in un quadro normativo che richiedeva l'attribuzione selettiva delle progressioni a una "quota limitata" di dipendenti, ma non stabiliva alcun limite percentuale numericamente determinato.

Soltanto con l'orientamento espresso dal Dipartimento della funzione pubblica l'11 settembre 2018 è stato individuato nel 50 per cento dei potenziali beneficiari il limite massimo applicabile. Tale indicazione è successiva alla definizione della contrattazione decentrata del Comune di Rivodutri, alla determinazione n. 185 del 22 dicembre 2017, alla decorrenza delle progressioni dal 1° gennaio 2018 e alla deliberazione di Giunta n. 30 del 14 maggio 2018.

Pertanto, il successivo parametro numerico del 50 per cento non può essere assunto, da solo, quale criterio retroattivo per dichiarare illegittime progressioni già definite e attuate sulla base delle disposizioni, dei criteri e degli orientamenti applicativi esistenti al momento della procedura. La documentazione acquisita dimostra, inoltre, che le progressioni non furono attribuite indistintamente o in assenza di verifica, ma sulla base del possesso dei requisiti e delle valutazioni previste.

Alla luce di tali elementi, non risultano accertate violazioni idonee a determinare l'invalidità delle progressioni economiche 2017–2018 né l'insorgenza di obblighi restitutori a carico dei dipendenti beneficiari.

[REDACTED]

4. Recupero delle somme e tutela dell'affidamento

Il recupero di somme presuppone l'accertamento di un pagamento privo di titolo.

Nel caso in esame, la documentazione acquisita dimostra che i trattamenti economici furono corrisposti in esecuzione della contrattazione decentrata e dei successivi atti deliberativi, gestionali e contabili dell'Ente.

Non essendo stata accertata l'assenza o l'invalidità del titolo, non sussiste un credito restitutorio certo, liquido ed esigibile.

[REDACTED]

[REDACTED]

Conclusioni istruttorie

La procedura 2017–2018 risulta sostanzialmente ricostruita attraverso la documentazione acquisita. Il complesso degli atti consente di individuare criteri, valutazioni, platea, esclusioni, beneficiari, decorrenze, posizioni economiche e differenziali attribuiti.

La mancata reperibilità di una graduatoria autonoma e di una distinta determinazione nominativa integra una carenza formale della documentazione, ma non dimostra l'assenza della procedura o del titolo economico.

[REDACTED]

Alla luce della disciplina vigente al momento della procedura, non risultano accertate criticità relative alla selettività e alla quota limitata tali da determinare l'invalidità della programmazione negoziale. Le progressioni furono articolate in due annualità, subordinate al possesso dei requisiti e alla valutazione positiva dell'ultimo biennio, condivise in sede di contrattazione decentrata e successivamente recepite negli atti dell'Ente.

Il limite numerico del 50 per cento dei potenziali beneficiari fu individuato dalla Funzione pubblica soltanto nel settembre 2018 e non può essere applicato automaticamente e retroattivamente a una procedura già definita e attuata.

Non ricorrono pertanto i presupposti per mettere in discussione la validità delle clausole contrattuali, annullare le progressioni o avviare azioni restitutorie nei confronti dei dipendenti beneficiari.



Non sussiste un credito restitutorio certo, liquido ed esigibile e non ricorrono i presupposti per intimazioni di pagamento, costituzioni in mora o sospensione dei differenziali economici.

Alla luce delle risultanze documentali e della disciplina applicabile al momento della procedura, non ricorrono i presupposti giuridici per promuovere un giudizio volto a mettere in discussione la contrattazione decentrata e le progressioni economiche conseguentemente attribuite.

Conclusioni

L'istruttoria ha accertato l'esistenza e la sostanziale attuazione della procedura relativa alle progressioni economiche 2017–2018, definita mediante contrattazione decentrata, recepita negli atti dell'Ente e applicata sulla base dei requisiti e delle valutazioni previste.

Non sono state accertate illegittimità idonee a determinare l'annullamento delle progressioni né somme indebitamente percepite dai beneficiari.

Il successivo parametro numerico del 50 per cento non può essere assunto, da solo, quale criterio retroattivo per invalidare una procedura già definita e attuata.

Si propone pertanto la definitiva chiusura e archiviazione della questione, con conferma degli effetti giuridici ed economici delle progressioni e senza recuperi, costituzioni in mora, sospensioni o ulteriori iniziative nei confronti dei dipendenti ed ex dipendenti interessati.



PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 30-09-2026

Il Responsabile del servizio

Paniconi Paola

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. N. 422

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Il 12-10-2026

**L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. N. 408

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 06-10-2026

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
Cinardi Giovanni